



UNIONE DEI COMUNI MONTANI
COLLINE DEL FIORA
VIA UGOLINI, 83 – 58017 PITIGLIANO (GR)
Tel. 0564 616039
www.uc-collindelfiora.it
PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it

OGGETTO: . Variazione n. 1 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2025/2027 - Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezioni 3.1 "Struttura Organizzativa e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Verbale n. 10 del 03/04/2025

Agli Spett.Li

Presidente: Dott. Giovanni Gentili

Segretario: Dott.ssa Ombretta Tosi

Responsabile del Servizio Finanziario: Dott.ssa Giulia Micci

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, in allegato si trasmette copia del verbale del Revisore dei Conti.

Distinti saluti.

Carbini Francesco

Verbale n. 10 del 03.04.2025

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno 3 (tre) del mese di Aprile, il Rag. Carbini Francesco nella sua qualità di Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, giusta delibera di Consiglio n. 2 del 14/01/2025 ha proceduto ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione di Giunta n. 21 del 01/04/2025 "Variazione n. 1 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2025/2027 - Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezioni 3.1 "Struttura Organizzativa e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, c.d. legge finanziaria 1998 le pubbliche amministrazioni devono adottare una programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità, come confermato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
- le disposizioni e i parametri in materia di spesa e vincoli per le assunzioni di personale per gli enti non sottoposti al patto di stabilità prevedono che si può esercitare le facoltà assunzionali previste dall'art.1, comma 562 della Legge 27/12/2006 n. 296 (100% della spesa annua dei cessati) rispettando il tetto di spesa sostenuta per la componente spesa di personale nell'anno 2008;
- l'intervenuta normativa di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni del personale non è applicabile alle Unioni di Comuni, che sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 208/2015 a mente del quale *"A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente"*, rispettando il tetto di spesa per la componente spesa di personale nell'anno 2008;
- gli artt. 16 della L.183/2011 e 33 del D.Lgs 165/2001 dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamati:

- l'articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con una ulteriore semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del già citato d.l. 80/2021;
- il DPR 24 giugno 2022, n. 81 - "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" il quale all'art. 1 prevede che *"Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: a) articolo 6, commi 1, 4*



(Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]"

- il decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022, in vigore dal 22 settembre 2022, con il quale è stato approvato il *Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*, in attuazione all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021;

Evidenziato che la Sezione n. 3 "Organizzazione e Capitale umano" contiene al suo interno la sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" la quale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare: la capacità assunzionale dell'amministrazione, la programmazione delle cessazioni dal servizio e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale, le strategie di copertura del fabbisogno, le strategie di formazione del personale e le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale;

Verificato, per quanto attiene alle condizioni ed ai vincoli preliminari alle assunzioni, che l'ente ha rispettato gli stessi, come di seguito riassunto:

- con deliberazione di Consiglio n. 15 del 29/11/2024 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2025/2027;

- con deliberazione di Consiglio n. 16 del 29/11/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e con deliberazione di Giunta n. 64 del 10/12/2024 è stato adottato il PEG 2025/2027;

- con deliberazione di Consiglio n. 5 del 23/03/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2024;

- è stato rispettato il termine previsto dall'art. 13 della legge n. 196/2009 per l'invio dei suddetti documenti contabili alla BDAP entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione;

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con esito negativo;

- ha rispettato la copertura minima prevista ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di assunzione delle categorie protette (disabili);

- non è strutturalmente deficitario né versa in condizioni di dissesto finanziario;

Visto l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre all'esame della Giunta in prossima seduta avente ad oggetto "Variazione n. 1 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2025/2027 - Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezioni 3.1 "Struttura Organizzativa e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Rilevato:

- che le nuove assunzioni previste dal PIAO 2025/2027, oggetto della presente variazione sono effettuate dall'Unione dei Comuni in qualità di ente capofila dell'ATS Colline dell'Albegna ed in



adesione all'avviso pubblico "*Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli Ambiti Territoriali Sociali di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025-2027*" approvato con decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024;

- che le assunzioni saranno interamente finanziate con i fondi del PN inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 e, pertanto, non incidono sui vincoli assunzionali e sulle capacità di bilancio, né sul tetto di spesa per lavoro flessibile;

- che gli oneri per le assunzioni di personale riportate nella 1° variazione del PIAO non comportano nuova spesa sul bilancio 2025/2027;

- che la spesa di personale per l'anno 2025, rimane per le ragioni suesposte invariata ed è quindi compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 562 della legge 296/2006;

Riscontrato che il principio di riduzione complessiva della spesa suddetto è stato e rimane rispettato anche dopo l'attuazione delle ipotizzate modifiche al piano occupazionale;

Verificato, dai documenti predisposti dall'Ufficio competente, che sono stati rispettati i vincoli di pareggio di bilancio interno nell'anno precedente;

Verificato, altresì, il rispetto delle diverse disposizioni in materia di assunzioni e di vincoli per le medesime;

Considerato che dall'esame dei suddetti documenti si evince, segnatamente, l'intenzione dell'Ente di procedere ad alcuna assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di anni tre, delle figure professionali assegnate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 14/03/2025, ovvero: n. 1 contabile, n. 2 educatori/pedagogisti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art- 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto il vigente statuto dell'Ente;

Per tutto quanto sopra argomentato,

ESPRIME

per quanto di propria competenza parere favorevole all'approvazione della deliberazione con oggetto "Variazione n. 1 al Piano Integrato di attività e organizzazione relativo al triennio 2025/2027 - Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", sottosezioni 3.1 "Struttura Organizzativa e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale".

Il Revisore Unico
dott. Francesco Carbini